

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 265
a iniziativa del Consigliere Pasqui

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2024, N. 4
(NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, TERZO COMMA, 41,
SECONDO COMMA, E 117, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)

Signori Consiglieri,

l'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 che individua le aree con indicatori di idoneità, nella versione attuale, al comma 2 recita: "Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3". I commi 2 e 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2024 sono quelli che introducono l'asservimento di un'area vincolata all'uso agricolo pari a 10 volte la dimensione dell'impianto fotovoltaico da installare; le aree di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2024 sono una parte di quelle già indicate al comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

Quindi per evitare che tale asservimento si estenda alle aree agricole a meno di 500 metri dalle aree produttive e a quelle a meno di 300 metri dalle autostrade, è sufficiente specificare che tali disposizioni si applicano anche alle aree previste dalla lettera c ter) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.